

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – SALA CIVICA “FRANCESCA LAURA MORVILLO” SITA IN VIA 11 SETTEMBRE N.3

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Triuggio, nella residenza municipale,

TRA

- il COMUNE DI TRIUGGIO, codice fiscale 83007340157, rappresentato da Donghi Sonia nata a Besana Brianza il 20.08.1963, domiciliata per questo atto presso il Municipio di Triuggio, nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Educativo del Comune di Triuggio che interviene in esecuzione del Decreto n° 7 del 31/12/2021, la quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

- l'Associazione/Organizzazione con sede in Triuggio, Via, rappresentata dal Presidente, nato a il residente in, Via, C.F.di seguito denominata “Concessionario” ;

PREMESSO CHE:

– il Comune di Triuggio è proprietario dell'immobile sito in Triuggio in Via 11 Settembre 2001 n. 3, identificato catastalmente al foglio al Fg. 17, mapp. 263, sub 701, categoria B/4 classe U, 151 mq, unità Piano Primo composto da numero 1 Sala ed un bagno,

denominata Sala civica " Francesca Laura Morvillo"

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16/06/2022 si destinava parte dell'immobile a finalità sociali e culturali, approvandone i criteri per la concessione;

- con determinazione n. ...delsi approvava l'avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile in oggetto;

- con determinazione n. ...delsi approvava il verbale della procedura, la graduatoria e si provvedeva all'assegnazione dei locali;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO

Il Comune di Triuggio, come sopra rappresentato, concede a, come sopra rappresentata, che accetta, il diritto d'uso dei locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Triuggio in Via 11 Settembre 2001 n. 3, identificato catastalmente al foglio al Fg. 17, mapp. 263, sub 701, categoria B/4 classe U, 151 mq, unità Piano Primo composto da numero 1 Sala ed un bagno, come da planimetria allegata (Allegato A)- denominata Sala Civica "Francesca Laura Morvillo"

Il concessionario riconosce che i locali sono idonei allo scopo statutario ed alle proprie attività, che l'immobile è in discreto stato

manutentivo, libero da cose, nonché esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività.

ART. 3 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

I locali vengono concessi al fine di destinarli a sede die dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità proprie della stessa, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di igiene e sicurezza, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

ART. 4 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare al Comune di Triuggio a titolo di rimborso forfetario la somma di euro (..... /00) annui per i locali concessi in uso in rate trimestrali anticipate.

Tale importo è posto a rimborso degli oneri a carico del Comune di cui al successivo punto 8).

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione e dalla contestuale consegna dell'immobile.

Alla scadenza della convenzione il bene immobile, con tutte le opere di ristrutturazione apportate, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.

ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE

L'immobile non potrà essere sub-concesso ad altri soggetti, salvo previa acquisizione di formale consenso scritto da parte dell'Amministrazione concedente.

Non è consentito il subentro di un'associazione ad un'altra a contratto in corso di validità, fatti salvi il diritto di rinuncia e la riassegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale ad un'altra associazione ai sensi della graduatoria.

L'Associazione dovrà rispettare l'indice di affollamento massimo previsto per la sala in oggetto che non può essere superiore a 93 persone.

Il concessionario dovrà inoltre garantire che le attività previste all'interno della struttura, rispettino il limite acustico assoluto previsto dal DPCM 14/11/1997 - "Valori limite delle sorgenti sonore", per le aree prevalentemente residenziali.

ART. 7 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A fronte dell'uso della struttura il concessionario si impegna a:

- a) Attuare le proposte progettuali presentate e provvedere alla gestione economico finanziaria del progetto stesso;
- b) Sostenere le spese di pulizia dei locali destinati;
- c) Custodire e conservare i locali nell'originario stato di fatto e di diritto, restituendoli senza che risultino apportate improprie alterazioni o danneggiamenti, acconsentendo che eventuali interventi per il miglioramento funzionale della struttura dovranno essere autorizzati dal Comune e non dovranno comportare oneri per il Comune;

- | | |
|----|--|
| d) | ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto concerne la manutenzione straordinaria nei limiti di quanto previsto dall'art. 9 del "Regolamento comunale per la concessione d'uso di beni immobili di proprietà comunale" |
| e) | Mantenere indenne la proprietà da ogni eventuale ipotesi di responsabilità per danni che dovessero essere cagionati dal fatto od omissione dolosa o colposa da parte di terzi; |
| f) | Comunicare ogni eventuale variazione del progetto; |
| g) | sostenere i costi delle utenze relative ai diritti SIAE, canone Rai, alla linea telefonica e internet; |
| h) | al rispetto della normativa di sicurezza, antincendio, antinfortunistica e redazione DVR e DUVRI se necessario; |
| i) | nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, al rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro nonché le norme in materia fiscale, restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia |
| j) | a non manomettere gli impianti tecnologici |
| k) | garantire l'accoglienza, a titolo gratuito, di almeno 5 utenti indigenti, inviati dal servizio sociale del Comune |
| l) | versare una cauzione pari a tre mensilità del canone di concessione entro il..... |
| m) | garantire altresì la messa a disposizione della struttura, sgombera da qualsiasi attrezzatura, per iniziative pubbliche, per un numero massimo di 20 (venti) giorni annui e qualora il |

Comune ne avesse la necessità per esigenze di pubblico interesse.

Si precisa che, come previsto da delibera di G.C. n° 59 del 16/06/2022, il concessionario sarà esentato dal pagamento della TARI.

Ogni aggiunta o modifica che non possa essere rimossa, in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere realizzata dal concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Area Tecnica del Comune.

Il concessionario si impegna a presentare annualmente al Comune di Triuggio una relazione dettagliata sulle attività svolte, con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione.

ART. 8 OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Triuggio le principali utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento).

Sono altresì a carico del Comune:

- a) la copertura assicurativa dell'immobile
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali. Salvo quanto previsto dall'art 9 del "Regolamento comunale per la concessione d'uso di beni immobili di proprietà comunale"
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia, dei dispositivi antincendio e dell'impianto d'ascensore.

ART. 9 DIRITTO DI ISPEZIONE

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

Il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali.

Il concessionario, con effetto dalla data di sottoscrizione della convenzione, si obbliga a stipulare e mantenere in vigore un'adeguata copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e, ove applicabile, per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) con massimale unico (R.C.T.O.) non inferiore ad € 2.000.000,00 con sotto limite pari ad € 1.000.000,00 per prestatore d'opera. Tale copertura assicurativa dovrà altresì prevedere anche ai danni:

- a) a cose in consegna e/o custodia;
- b) a cose derivanti da incendio di cose del concessionario o detenute del medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- c) da mancato inizio o interruzione o sospensione di attività di terzi;
- d) alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro-subordinati e parasubordinati del concessionario nonché la responsabilità del concessionario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi in oggetto;
- e) subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il

concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;

f) arrecati a terzi (inclusi gli utenti) da dipendenti, soci e collaboratori del concessionario e/o da altre persone anche non dipendenti del concessionario che partecipino all'attività in oggetto, inclusa la loro responsabilità personale;

g) relativamente alla garanzia RCO, al cosiddetto "Danno Biologico" e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL.

ART. 11 USO DEI LOCALI

Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali concessi in maniera corretta, diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile, impegnandosi a curarne il decoro, la pulizia e l'ordine.

ART. 12 RISOLUZIONE - RINUNCIA DECADENZA - REVOCA

Il concessionario è tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso nelle ipotesi di decadenza, e inadempimento che comporti il diritto alla risoluzione in capo all'ente, tra le quali rientrano, in un'elencazione non esaustiva

1. mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;

2. riscontro di inerzia grave nell'attuazione degli obblighi concessori cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile

competente;

3. mancato rilascio della garanzia/cauzione

4. mancato reintegro della cauzione ove richiesto;

5. mancato rispetto delle condizione di subconcessione di cui all'art.8, lettera p. ;

6. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

7. mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui all'art. 8;

8. modifiche della struttura non preventivamente autorizzate.

Il concessionario può rinunciare all'assegnazione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario.

La concessione può essere revocata per: motivi di interesse pubblico, ordine pubblico, per sopravvenute esigenze prioritarie dell'Amministrazione Comunale e per altri gravi motivi.

La concessione può essere sospesa in caso di interventi manutentivi sul bene, programmati o ritenuti non prorogabili dai competenti servizi comunali, senza che il concessionario possa vantare indennizzi ovvero risarcimenti per il mancato utilizzo dell'immobile. Il concessionario non sarà tenuto al

pagamento della parte di canone concessori relativo al periodo di mancato utilizzo dell'immobile.

ART. 13 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, nonché dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, derivante o connessa alla presente convenzione, è competente il Foro di Monza.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del concessionario a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa di legali rappresentanti e altri soggetti fisici che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità

indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del concessionario.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it

Il concessionario ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 16 SPESE INERENTI LA CONVENZIONE

Le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle per eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI TRIUGGIO - Responsabile Settore Socio Educativo –
Sonia Donghi.....

IL CONCESSIONARIO.....